



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Chiarimenti interpretativi sulla disciplina della parità di accesso nelle trasmissioni di approfondimento informativo

L'Autorità, in relazione al quesito ricevuto in data odierna dall'Ordine dei giornalisti d'intesa con FNSI in merito alle perplessità sollevate circa la corretta applicazione degli articoli 7, comma 4, della delibera dell'Autorità n. 1/18/CONS del 9 gennaio 2018 e 2, comma 1, lettera d) del provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 gennaio 2018, esprime quanto segue:

in entrambi i provvedimenti è previsto che nei programmi di approfondimento informativo è *“indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni emersi dal confronto”*(enfasi aggiunta).

La disposizione fa riferimento al caso specifico di programmi extra tg il cui *format* venga focalizzato sull'approfondimento, esclusivo o prevalente, di un tema specifico, rilevante in merito alla posizione assunta, nei diversi programmi elettorali, dai soggetti politici in competizione.

In questa particolare circostanza, ove il *format* tematico della trasmissione preveda l'invito di esperti (opinionisti, giornalisti, testimonial e così via) a sostegno di una tesi, rispetto al tema specifico trattato, si richiede sia posta particolare attenzione anche ad altre posizioni che caratterizzano il dibattito politico-elettorale su quello specifico argomento, garantendo la verifica di dati e informazioni emersi dal confronto.

Ciò che viene in rilievo in questa circostanza è l'esigenza, prevista dalla normativa di riferimento, nonché da numerose sentenze della Corte costituzionale, di garantire in ogni caso il diritto alla corretta e completa informazione dello spettatore rispetto al tema trattato, dando conto del dibattito esistente sull'argomento che assume rilevanza ai fini della formazione di una scelta consapevole. Si tratta, dunque, di una



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposizione, complementare a quelle che prevedono la parità di accesso dei soggetti politici, basata sulla tutela del diritto all'informazione da parte dei cittadini sui temi oggetto di confronto elettorale che è posto a fondamento della normativa.

La disposizione è attuativa del generale principio di un “equilibrato contraddittorio” da osservare all'interno delle singole trasmissioni, come ribadito anche in passato dall'Autorità, facendo propria la maggiore specificazione adottata per la RAI. Ciò al fine di riconoscere l'osservanza di tale principio nella generale dialettica interna ai programmi di approfondimento legati all'attualità della cronaca su temi di informazione politico-elettorale.

Non rientrano, evidentemente, in questa casistica, trasmissioni di approfondimento caratterizzate da *format* diversi da quello nei quali gli esperti siano invitati in ragione del loro sostegno ad una tesi in un *format* tematico.

Infine, si fa presente che la legge primaria vieta di “*fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto*” sottolineando in particolare che “*I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori*”.